

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Spett.le Cliente

Melzo, 19/01/2021

CIRCOLARE INFORMATIVA



PREMESSA

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito va considerato ai fini dell'Imposta sul Valore aggiunto come uno Stato EXTRA UE; la scelta effettuata con il referendum del 23 giugno 2016 è operativa con riferimento a tutte quelle operazioni attive e passive poste in essere con operatori economici stabiliti in Gran Bretagna. Di seguito si espongono i conseguenti adempimenti relativi alle acquisizioni/cessioni di beni da e verso il Regno Unito nonché gli adempimenti da seguire per le prestazioni ricevute e rese da operatori economici britannici.

1) IVA nelle operazioni di vendita ed acquisto con operatori economici britannici

Dalla data indicata in premessa:

- le cessioni di beni non sono più considerate operazioni intracomunitarie, bensì *cessioni all'esportazione*;
- mentre gli acquisti, non devono essere considerati acquisti intracomunitari, divenendo *importazioni di beni*.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

fino al 31 dicembre 2020	Se le cessioni di beni vengono effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UK le relative fatture debbono recare il riferimento normativo ex art. 41, DI 331/93 (cessioni intracomunitarie)
dal 1 Gennaio 2021	Se le cessioni di beni vengono effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UK il riferimento normativo da indicare in fattura, la quale resterà comunque "non imponibile", sarà l'art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72.

Dal punto di vista operativo per gli Acquisti di Beni

fino al 31 dicembre 2020	Se gli acquisti di beni sono effettuati da operatori economici stabiliti in Gran Bretagna, fino al 31 dicembre saranno soggetti al meccanismo dell'inversione contabile ex art. 38, DL 331/1993 (acquisto intracomunitario).
dal 1 Gennaio 2021	Se gli acquisti di beni sono effettuati da operatori economici stabiliti in Gran Bretagna, pur rimanendo soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, entreranno in Italia attraversando il limite doganale e venendo trattati come importazioni ai sensi degli artt. 67 e 68, DPR 633/72 (importazione).

In base a quanto esposto si precisa che:

nel caso di acquisti di beni:

- fino al 31/12/2020 si trattava di una inversione contabile denominata "**integrazione**" di operazione intracomunitaria;
- a partire da gennaio il bene dovrà essere sdoganato con le consuete modalità recandosi in dogana e compilando la bolla doganale o avvalendosi di un intermediario (spedizionario).

2.1) Adempimenti connessi all'esportazione di Beni verso il Regno Unito

Qualora ci si trovasse dal 1° gennaio 2021 nella condizione di effettuare una cessione all'esportazione di un bene verso il Regno Unito è indispensabile acquisire per ogni fattura di vendita di beni non imponibile emessa ai sensi dell'articolo 8 co.1, lett. a) e b), del DPR 633/72 la prova dell'avvenuta esportazione.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Conseguentemente *dovrà essere acquisito e conservato* con riferimento all'operazione di cessione del bene il codice MRN o la notifica di uscita dal territorio UE.

Si ricorda che l'MRN (Movement Reference Number), è il numero di riferimento che accompagna le merci destinate all'esportazione fino all'uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea ed è esposto sulla bolla doganale che potrà essere compilata direttamente dalle SS.LL. o con l'ausilio di un intermediario (spedizionario).

Si possono così avere 2 casi:

A. In caso di esportazione del bene effettuata direttamente e, quindi senza intermediari, va presentata la dichiarazione all'ufficio doganale di esportazione del bene compilando la bolla doganale. L'ufficio doganale di esportazione del bene, dopo il controllo del bene da esportare, concede l'autorizzazione allo svincolo delle merci, consegnando al dichiarante il DAE (Documento di accompagnamento all'esportazione) completo di codice MRN (movement reference number) e trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla dogana di uscita del bene.

B. nel caso di esportazione curata tramite intermediario (spedizionario) si dovrà richiedere all'intermediario il codice su indicato e/o la notifica di uscita dal territorio UE.

La **dogana di uscita**, all'arrivo delle merci, esegue un confronto sulla base del messaggio di esportazione ricevuto e sorveglia l'uscita delle merci. Entro il giorno successivo all'effettiva uscita, invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" alla dogana di esportazione del bene.

Lo stato dell'operazione e, quindi, la presenza del MRN sono consultabili dalle SS. LL. digitando il MRN sul sito dell'Agenzia delle dogane alla sezione "Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)";

Gli adempimenti di cui ai punti A e B consentono di giustificare l'emissione della fattura di vendita non imponibile ai sensi dell'articolo 8 co.1, lett. a) e b) (che deve trovare *la giusta prova* dell'assenza dell'IVA).

2.2) Ulteriori problematiche della Brexit sugli adempimenti operativi relativi alle cessioni di beni verso operatori del Regno Unito

I modelli Intrastat:

Dal 2021, non è più necessaria la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con il Regno Unito, modelli Intrastat, previsti invece fino alla fine dell'anno 2020.

3

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

3) Il periodo transitorio (fine esercizio 2020 ed inizio 2021) e le operazioni a cavallo dell'esercizio

Corre l'obbligo di precisare che l'art. 51 dell'accordo di recesso tra la UE ed il Regno Unito prevede che tutte le operazioni di cessione o di acquisto che abbiano avuto inizio prima del 1° gennaio 2021 ma che terminino dopo tale data, saranno comunque considerate intracomunitarie e soggette alla normativa previgente.

Diversamente e logicamente le operazioni iniziate dopo il 1° gennaio 2021 saranno invece considerate alla luce della nuova normativa.

A tal proposito, nel periodo transitorio, possono presentarsi problemi di interpretazione su come considerare alcune operazioni con operatori economici del Regno Unito.

Al fine vengono proposte alcune casistiche relative all'acquisto e alla cessione di beni con il Regno Unito effettuate a cavallo dei 2 esercizi:

Esempio:

➤ operazione di cessione di beni concordata e **fatturata in via anticipata** nel dicembre 2020, ma con l'accordo che la consegna avverrà nel gennaio 2021: si presume venga considerata al pari dell'esportazione (art. 8, DPR 633/72) in quanto le parti al momento dell'accordo si presume fossero consapevoli del cambio di regime riservato;

➤ per contro, nel caso di acquisto di beni dal Regno Unito concordato e fatturato nel 2020 ma il cui trasporto ha inizio nel 2021, l'operatore italiano acquirente della merce al momento del ricevimento della fattura anticipata avrà applicato il reverse charge come fosse un'operazione intracomunitaria. Tuttavia, giungendo alla dogana italiana la merce nel 2021, essa dovrà subire i controlli e le operazioni di sdoganamento necessarie. In tale ipotesi si ritiene, tuttavia, dovrebbe essere possibile "compensare" l'IVA assolta con l'inversione contabile direttamente con quella determinata in fase di sdoganamento.

4) Le prestazioni di servizi con operatori economici del Regno Unito

Così come per le cessioni /acquisti di beni anche le prestazioni di servizi da e verso UK seguiranno un percorso diverso da quello attuale.

Ad oggi la prestazione di servizi verso operatori del Regno Unito, considerata una operazione intracomunitaria attiva, è effettuata ai sensi dell'art. 7ter, DPR 633/72, nello stesso modo anche l'operazione passiva di ricezione del servizio.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Fino al 31 dicembre 2020	Le Prestazioni di servizi rese/ricevute verso / da operatori del Regno Unito sono considerate come una operazione intracomunitaria attiva, è effettuata ai sensi dell'art. 7ter, DPR 633/72 soggetta ad inversione contabile, così come anche le operazioni passive di ricezione del servizio da parte di un operatore economico stabilito nel Regno Unito.
Dal 1 gennaio 2021	Le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori UK perderanno la loro territorialità, e verranno fatturate ai sensi dell'art. 7-ter, DPR 633/72, indicando in fattura la dicitura "operazione di prestazione di servizi non soggetta".
	Nel caso, invece, in cui il soggetto italiano riceva la prestazione dall'operatore UK, allora in questo caso permane l'obbligatorietà dell'applicazione del reverse charge tramite l'emissione di autofattura (scompare l'integrazione)

Per tutti gli aggiornamenti potete consultare direttamente la pagina dedicata a BREXIT sul sito dell'**Agenzia delle Dogane**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.